

Attivazione degli interventi di emergenza in soccorso degli animali

in caso di calamità o evento che interessi la Protezione Civile

Le Autorità di protezione civile che si attivano in emergenza in base alla tipologia di eventi da fronteggiare sono: il Sindaco, il Prefetto, il Presidente della Regione e il Presidente del Consiglio dei Ministri.

Eventi tipo A: sono quelli gestibili a livello locale, dove il Sindaco è la prima autorità di Protezione Civile. In questi casi il Sindaco può decidere di istituire il COC - Centro Operativo Comunale, per coordinare al meglio la gestione dell'evento.

Eventi tipo B: sono quegli eventi che il Sindaco non riesce a gestire in modo autonomo, per cui intervengono gli organi superiori, quali Prefettura e Regione (attraverso l' "Agenzia per la sicurezza territoriale e la protezione civile" di seguito definita "Agenzia" o "Agenzia regionale"). In ambito prefettizio è possibile che si attivino i CCS - Centri Coordinamento Soccorsi, dai quali potrebbero dipendere altri Centri Operativi Misti – (COM). Inoltre, in questo caso, potrebbe essere prevista l'attivazione della sala operativa regionale 24 ore su 24.

Eventi tipo C: sono gli eventi che non possono essere gestiti con le sole risorse delle Regioni e che richiedono l'intervento dello Stato.

In questo caso, per fronteggiare l'emergenza, il Presidente del Consiglio dei Ministri opera attraverso il Dipartimento Nazionale della Protezione Civile.

Con il Dlgs 1/2018 (art 1), anche l'attività di soccorso e di assistenza degli animali da compagnia e da reddito colpiti da calamità naturali entrano a far parte delle finalità e delle attività da svolgere da parte della protezione civile.

Pertanto, le procedure di intervento e soccorso devono essere effettuate in ottemperanza alle competenze e alla catena di comando prevista in questo tipo di emergenza, in stretta connessione con le attività di assistenza alla popolazione.

Gli Accordi per il soccorso degli animali d'affezione e da reddito promossi a cura della Regione Emilia-Romagna, hanno tra gli obiettivi:

- definire il sistema degli interventi e delle competenze per il soccorso degli animali in caso di calamità ed emergenze di Protezione Civile, rispetto ad eventi di tipo A e di tipo B;
- coinvolgere fattivamente i Servizi Veterinari delle Aziende USL, i Veterinari liberi Professionisti, le Associazioni di volontariato animalista e l'Associazione degli Allevatori dell'Emilia-Romagna, in caso di calamità.

Le attività connesse agli interventi relativi ad animali d'affezione e da reddito sono di norma coordinati dai Servizi Veterinari delle AUSL territorialmente competenti, che assumeranno decisioni anche in merito ad eventuali collocamenti degli animali d'affezione in accordo coi proprietari degli animali.

Nel caso quindi **di evento emergenziale di tipo A e di tipo B** in cui si renda necessario il coinvolgimento di Associazioni di Volontariato iscritte al registro della Protezione civile della RER,

preventivamente individuate e formate per la gestione degli animali d'affezione e da reddito, sono state articolate le seguenti modalità di attivazione:

1) Evento emergenziale di tipo A:

- In sede di COC, previa verifica di mancanza di risorse locali, viene valutata l'opportunità del coinvolgimento delle Associazioni di Volontariato, iscritte al Registro regionale di Protezione Civile, per la gestione degli animali:
 - A. Il Comune che DISPONE di Gruppo Comunale e/o di Associazione locale di Protezione Civile con sede legale nel proprio territorio comunale, si rivolge all'Ufficio d'ambito territoriale dell'Agenzia facendo richiesta di attivazione formale della/e OdV locali afferenti al proprio territorio con possibilità di usufruire dei benefici di legge relativi all'Art.40 del D.Lgs. 1/2018 e, qualora necessario relativi all'Art. 39.
 - B. Il Comune che NON DISPONE di Gruppo Comunale e/o di Associazione locale di Protezione Civile con sede legale nel proprio territorio comunale, si rivolge all'Ufficio d'ambito territoriale dell'Agenzia facendo richiesta di attivazione formale del Coordinamento provinciale afferente al proprio territorio con possibilità di usufruire dei benefici di legge relativi all'Art.40 del D.Lgs. 1/2018 e, qualora necessario relativi all'Art. 39.

Il Volontariato di protezione civile, una volta attivato, opererà coordinato dal Servizio Veterinario dell'AUSL territorialmente competente.

Eventuali spese derivanti dal collocamento di animali d'affezione andranno sostenute dal Comune ove si è verificato l'evento che potrà rivalersi, per un rimborso delle spese, sul proprietario dell'animale, qualora non vi fossero soluzioni individuate dalla Protezione Civile a generale supporto della popolazione (tipo campi accoglienza per gli animali convenzionali).

I volontari di protezione civile impiegati potranno pertanto usufruire degli Art. 39 e 40 del D. Lgs. 1/2018, nonché ricevere gli appositi attestati ed a tal fine **l'elenco dei volontari** impiegati (utilizzando gli appositi template), dovrà essere trasmesso giornalmente al relativo Ufficio d'ambito territoriale dell'Agenzia regionale

- **Nel caso A** da parte del Comune (COC) interessato;
- **Nel caso B** da parte del Coordinamento provinciale del volontariato di riferimento;

2) Evento emergenziale di tipo B:

- In sede di CCS, COM, COC, previa verifica di mancanza di risorse locali, qualora venga valutata l'opportunità del coinvolgimento delle Associazioni di Volontariato, iscritte al Registro regionale di Protezione Civile, per la gestione degli animali, dovrà essere inoltrata all'Ufficio d'ambito territoriale dell'Agenzia la richiesta di attivazione formale e relativo intervento del Volontariato

Il Volontariato di protezione civile, una volta attivato, opererà coordinato dal Servizio Veterinario dell'AUSL territorialmente competente, che assumerà decisioni anche in merito ad eventuali collocamenti degli animali d'affezione.

Eventuali spese derivanti dal collocamento di animali d'affezione andranno sostenute dal Comune ove si è verificato l'evento che potrà rivalersi, per un rimborso delle spese, sul proprietario dell'animale, qualora non vi fossero soluzioni individuate dalla Protezione Civile a generale supporto della popolazione (tipo campi accoglienza per gli animali convenzionali).

I volontari impiegati potranno usufruire degli art.li 39 e 40 del D. Lgs 1/2018, nonché ricevere gli appositi attestati ed a tal fine **l'elenco dei volontari** impiegati (utilizzando gli appositi template), dovrà essere trasmesso giornalmente al relativo Ufficio d'ambito territoriale dell'Agenzia regionale da parte delle OdV di 2° livello coinvolte (Organizzazioni regionali - Coordinamenti provinciali)

3) COC non attivato:

- Al verificarsi di un coinvolgimento di animali d'affezione nell'ambito di un evento minimo tale da non giustificare l'apertura del COC, per una corretta gestione dell'evento, previa verifica dell'assenza di risorse locali e valutata l'opportunità del coinvolgimento delle Associazioni di Volontariato, iscritte al Registro regionale di Protezione Civile, per la gestione degli animali, il Sindaco ha facoltà di adottare la procedura indicata al punto 1)

Pertanto, a seconda della tipologia degli eventi, il coordinamento degli interventi avviene a cura del COC o del CCS. Nell'ambito del soccorso agli animali, il Servizio Veterinario delle AUSL territorialmente competenti partecipa al COC o al CCS, quale componente di riferimento per la Funzione 2 (Sanità, Assistenza Sociale e Veterinaria). Il Servizio Veterinario, in stretta sinergia con i referenti per le Funzioni coinvolte nell'intervento, individua di volta in volta le azioni necessarie da effettuare in soccorso agli animali.

Gli interventi possono essere realizzati:

1. attraverso le componenti stesse della Protezione Civile (VVF, Agenzia regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile, Aziende Sanitarie Locali, Associazioni di volontariato di Protezione Civile ritenute idonee)
2. oppure tramite veterinari liberi professionisti o associazioni di volontariato animaliste, non iscritte al registro di Protezione Civile, ma ritenute particolarmente competenti per la messa in sicurezza e la gestione del singolo caso/animale in situazione di emergenza.

Si precisa che per le attività su indicate l'Agenzia regionale può attivare le sole Associazioni di volontariato di Protezione Civile ritenute idonee per loro finalità statutarie, al contrario non può attivare i soggetti di cui al caso 2), che sono invece attivate dal Servizio Veterinario territorialmente competente.

In caso di evento emergenziale (esempio emergenza COVID 19), nel quale tra le attività a supporto della popolazione si configura la sola gestione degli animali d'affezione, senza l'esigenza di attuare interventi di soccorso sanitario o di controllo igienico-sanitario sulla popolazione animale, l'attivazione dei volontari non afferenti al sistema della Protezione Civile, dovrà/potrà essere effettuata dal Sindaco, tramite COC o tramite ufficio comunale competente (Servizi Sociali – Ufficio diritti Animali).

Occorre specificare che le attività da svolgere a cui sono chiamate queste Associazioni, preventivamente individuate e formate, devono rientrare tra le finalità statutarie dell'organizzazione di volontariato stessa, in quanto occorre che sia garantita ai volontari iscritti la necessaria copertura assicurativa.

Qualsiasi segnalazione di necessità indirizzata ad altri soggetti (Associazioni stesse – Regione ecc.), dovrà essere immediatamente riferita al Comune e/o alla sede territorialmente competente dell'Agenzia regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile.

Le segnalazioni in merito alla necessità d'intervenire su animali devono pervenire al Comune sul cui territorio si deve effettuare l'intervento e ai referenti territoriali dell'Agenzia che decideranno in merito alle modalità operative da attivare.

Il Sistema nazionale della Protezione Civile determina la tipologia di spese rimborsabili, contestualmente alla dichiarazione dello stato di emergenza ed ai successivi Decreti attuativi e le relative modalità di attuazione.

A seguito dell'emanazione del Dlgs 1/2018 ad oggi, non sono state approvate misure normative che prevedano eventuali coperture di spese relativamente a questa funzione.

In ogni caso, l'autorizzazione delle spese eventualmente sostenute a seguito di un intervento è in capo al Sindaco. Il veterinario libero professionista e l'Associazione che ha in carico la gestione dell'animale, dovranno, già in sede di attivazione, concordare l'eventuale copertura dei costi sostenuti.

In caso di attivazione, le Associazioni di volontariato animalista dovranno essere dotate dei necessari dispositivi di protezione individuale.